

BGer 1C_72/2023 vom 22. Februar 2023

Bundesgericht, 2023-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_72_2023

FR: TF 1C_72/2023 du 22 février 2023

IT: TF 1C_72/2023 del 22 febbraio 2023

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di legittimazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Le censure di merito non possono né devono quindi essere vagliate.

E. 2.2

Il ricorrente, che non dimostra la sussistenza di un caso particolarmente importante, si limita ad addurre un accertamento arbitrario e incompleto dei fatti, che la CRP avrebbe dovuto completare d'ufficio. Ciò poiché non avrebbe ritenuto ch'egli sarebbe l'unico avente diritto economico della relazione bancaria litigiosa e anche l'azionario unico di B. _____ Ltd.

E. 2.3

Certo, l'istanza precedente non si è espressa sulla circostanza che il ricorrente sostiene d'essere l'azionario unico della società. Questo fatto è comunque ininfluenza, visto che, contrariamente all'assunto ricorsuale, esso non comporta comunque la sua legittimazione a ricorrere. Egli, disattendendo l'invito della CRP, non ha prodotto infatti la documentazione necessaria, limitandosi ad addurre che al momento dell'inoltro del ricorso B._____ Ltd non era in "Good Standing". Non ha tuttavia dimostrato ch'essa era stata sciolta e che, come richiesto dalla giurisprudenza, la liquidazione non sarebbe avvenuta in maniera abusiva e che, nell'atto di scioglimento, l'avente diritto economico è chiaramente indicato come il suo beneficiario, essendo in tal caso eccezionalmente legittimato a ricorrere (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2; sentenza 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 529). Al riguardo occorre anche tener conto dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP) e del fatto che il ricorrente è assistito da un mandatario professionale, che dovrebbe essere a conoscenza di questa prassi, pubblicata, e della necessità di produrre i citati documenti, se del caso chiedendo una proroga del termine in caso di difficoltà a reperirli. Sebbene la CRP non si sia espressa compiutamente su questa questione, la sua decisione d'inammissibilità è comunque, nel risultato, conforme alla costante giurisprudenza (sentenze 1C_321/2022, citata, consid. 1.3 e 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.3). Non si è d'altra parte in presenza di un formalismo eccessivo o di un diniego formale di giustizia (sentenze 1C_562/2022 del 28 ottobre 2022 consid. 1.3 e 1C_110/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.4 e 3.6).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.